
Intero provvedimento
001 01/04/1999 n. 77

EPIGRAFE

Direzione Centrale delle Prestazioni

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nelle situazioni di collocamento etero-familiare.
Autorizzazioni su modello ANF 43.

ARTICOLO 1

A seguito di quesiti posti da alcune Sedi circa la possibilità di corrispondere l'assegno per il nucleo familiare nelle situazioni di collocamento o accasamento etero-familiare di minori da parte di strutture pubbliche affidatarie dei medesimi, si chiarisce quanto segue.

L'istituto del "collocamento" o "accasamento" etero-familiare è, in linea generale, equiparabile all'istituto dell'affidamento ex lege n. 184/83. Peraltro, mentre l'affidamento dei minori non rientra tra i casi per i quali è prevista l'autorizzazione ai fini della corresponsione delle prestazioni familiari (v. circolare n. 136 del 3 giugno 1991, p. 2 e all. 1, art. 2), nei casi di collocamento etero-familiare si ravvisa la necessità di sottoporre ad autorizzazione la corresponsione della prestazione.

Infatti, data la varietà delle situazioni riscontrabili, si ritiene opportuno valutare i contenuti effettivi dei singoli provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria.

In particolare, è necessario che l'accasamento sia disposto con sentenza del Tribunale dei minori e sia confermato dalla struttura affidataria, la quale deve svolgere esclusivamente compiti di assistenza e di supervisione, delegando all'accasante lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'affidatario.

Inoltre il provvedimento del Tribunale non deve contenere disposizioni relative all'attribuzione della prestazione familiare alla struttura affidataria.

Ricorrendo questi presupposti, l'autorizzazione può essere concessa con validità annuale, comunicando al richiedente l'obbligo di restituirla all'Istituto in caso di variazione della situazione originaria, che dovrà essere confermata dalla struttura pubblica competente in sede di rinnovo.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.